

Procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA) - CODICE CUP H22E06000040001 - NUMERO GARA 6634629 - CODICE CIG 6945121F24

#### QUESITO N.9 DEL 10.02.2017

Relativamente al possesso dei c.d. “requisiti premiali” cui al punto 15.9 del disciplinare di gara, si chiede di voler confermare che – in attuazione dell’art. 89 del Codice appalti - gli stessi possano essere dimostrati avvalendosi dei requisiti di altro soggetto o se possano essere posseduti e quindi dimostrati da impresa cooptata.

Nel caso di risposta affermativa, si chiede di chiarire inoltre quali sono i documenti che dovrà produrre l’impresa ausiliaria o l’impresa cooptata.

#### RISPOSTA

Come già esplicitato in risposta al quesito n. 8, i requisiti premiali di cui all’art. 15.9 del disciplinare di gara costituiscono criteri oggettivi per l’applicazione dell’art. 91 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto, NON rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 89 del predetto decreto, per le quali l’operatore economico può fare ricorso all’avvalimento.

A maggior ragione, gli stessi requisiti premiali di cui all’art. 15.9 del disciplinare di gara non possono essere dimostrati da soggetti, quali le imprese cooptate ai sensi dell’art. 92 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., che restano estranei al rapporto contrattuale, e non contribuiscono neppure – come, invece, avviene con l’avvalimento – alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione. Infatti, come affermato da consolidata giurisprudenza, la cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA, sempreché abbia la categoria e la classifica corrispondente alla propria quota di lavori: il soggetto cooptato non acquista lo *status* di concorrente, né assume quote di partecipazione all'appalto, non è contraente e non presta garanzie, non può né subappaltare, né affidare a terzi la propria quota dei lavori.

Palermo, 14 febbraio 2017

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento  
*Ing. Massimo Inzerillo*